ORDINI da oſſeruarſi dall'Inquiſitori, per Decreto della Sacra Congregatione del Sant'Officio di Roma.

CHE i denari del Santo Officio ſi tengano in mano d'vn Depoſitario fedele, e ſicuro, & quando haueranno biſogno di denari per ſeruitio di eſſo Santo Officio, facciano il mandato, nel quale ſia eſpreſſo in che coſa hanno da eſſer ſpeſi, & che reſti in mano del Depoſitario.

Gl'Inquiſitori non tengano Famiglia appartata di Compagni Chierici, ne laici, Notarij, & ſimili, mà ſi ſeruino di Frati del Cõuento, nel quale ſi ritrouano, perche coſi non aggrauaranno il detto S. Officio di bocche ſtraordinarie, & fuggiranno l'occaſione di riconoſcere li Conuenti per le bocche ſtraordinarie de gl'Officiali, ò loro Famiglia, ne terranno occupati i detti Frati nell'hora, che debbono ſeruir al Choro, & al Conuento, tanto di giorno, quanto di notte, ſe non in caſo d'vrgente neceſſità.

Non habbino più di due Compagni, cioè vn Chierico, & vn Conuerſo, ò ſeruitore ſecolare, in caſo, che non poteſſero hauer il Conuerſo, del quale Conuerſo eſſendo fedele, ſi poſſa ſeruire anco per cuſtode delle carceri, & nell'elettione di Vicarij non ſi riſolueranno ſenza participatione de gl'Illuſtriſs. & Reuerendiſs. Signori Cardinali generali Inquiſitori.

Attendano con ogni loro ſtudio à conformarſi con gl'altri Frati circa la vita commune, regolare, & oſſeruantiale tanto nel viuere, come nel veſtire, fuggendo ogni ſorte di particolarità.

In particolare, che ordinariamente non eſcano, ne facciano vſcir fuora di caſa perſona alcuna Religioſa per ſuo ſeruitio, ſenza che dimandino licenza al ſuo Prelato, la quale non habbiano da abuſare, & ſiano tali quelli, che per ſuo ſeruitio vſciranno, che andando fuora, non ſiano, ò diano ſoſpetto d'andar in luogo di poco buon eſempio, ò di male prattiche, che in tal caſo i detti Sign. Cardinali vogliono, che non ſe ne ſeruano, & il loro Prelato non permetterà, che eſſi eſcano.

Eſercitino l'officio loro con diligenza, mà con manco incommodo della diſciplina *Regolare, che ſia poſſibile, particolarmente nell'oſſeruanza della clauſura, che poſſano ſtare le porte de Conuenti ſerrate, & gl'altri luoghi conſueti, & che ſotto ombra del Santo Officio non ſi traſgrediſca ogni ordine, & ogni legge, che ſi ſuol fare* da Superiori nell'hauer tanti che li ſeruano, & ſi eſentino dal Choro, da gli ſtudij, & da ogni obedienza, nel voler mantenere, ò mantellare ſotto l'ombra del Santo Officio ciaſcuno, che li pare. Però ogn'vno ſtarà ſotto l'obedienza de Superiori, i quali ne potranno diſporre, come de gl'altri Frati, nel tempo che non ſaranno occupati nel ſeruitio del Sant'Officio.

Che quanto al viuer loro Religioſo, in quello, che non ſi hà da impedire l'eſercitio del ſanto Officio, s'intende, che ſiano ſoggetti à loro Superiori, & ordinationi, che faranno.

Ne' Conuenti, & Città, oue non hanno obligo di tener prigioni, ò far conſulte, & non vi è fabricata Inquiſitione, ſiano contenti d'vna, ò di due Camere per ſe medeſimi, & non impediſcano le intiere officine, & infermarie de Conuenti.

Non tengano caualcature ordinariamente, perche ſtaranno più fermi in caſa, & fuggiranno la ſpeſa del fieno, biada, ſeruitori, & ſimili altre ſpeſe.

Non ſpendano in fabrica di ſorte alcuna, ne in mobili per ſeruitio delle ſtanze, ſenza participatione delle loro Illuſtriſs. & Reuerendiſs. Signorie, mà attendano à conſeruare le coſe del ſanto Officio, che ſi ritrouano quando entrano, ò che ſaranno ſtate conſegnate à loro con l'Inſtrumento autentico, & ch'eſſi hanno nella partita loro nel medemo modo da conſegnar ad altri.

Non faccino donatiui, nè à ſecolari, nè à Religioſi di ſorte alcuna, ſenza eſpreſſa licentia; & quando occorrerà il caſo di riconoſcere qualche Officiale del ſanto Officio, ne piglino il parere dalle loro Illuſtriſs. & Reuerendiſs. Signorie.

Non piglino i viatici di doue partono, ò doue arriuano à diſcretione loro, mà con participatione de i medeſimi Signori Cardinali.

Quando partono, mandino copie autentiche à Roma dell'Inuentario di tutti i mobili, e libri laſciati nel ſanto Officio, deſcriuendo in eſſo Inuentario minutamente tutte le coſe, che laſciano nel detto ſanto Officio, & parimente il nuouo Inquiſitore, ſubito, che ſarà gionto, confrontarà il detto Inuentario, & ne darà auuiſo.

Non tengano prouiſione alcuna ordinaria in caſa, di vino, pane, carne, oglio, legna, & ſimili: mà ſe haueranno carcerati appreſſo di loro, potranno prouederli del viuere alla giornata delle mineſtre, & pitanze del Conuento, ſecondo l'ordinario de Frati; pagando con giuſto prezzo, & in caſo c'haueſſero buon numero de carcerati, potranno dar ordine al Cuoco del Conuento di quanto ſarà biſogno per il mangiare, ſenza tener cucina appartata.

Non daranno da mãgiar nel ſant'Officio, nè da dormire ad alcuno, che ſia eſſaminato per teſtimonio, ò ſia per eſſer eſſaminato in qualunque modo, & ſi aſtengano da far conuiti à chi ſi voglia. Fuggano la troppa famigliarità con ſecolari, Religioſi, & Clauſtrali, & loro conuiti, & banchetti, accioche non ſiano tenuti per creanza à rendere il contracambio à ſpeſe del ſant'Officio.

Quando li occorrerà hauer biſogno di qualche informatione nelle dioceſi aliene, non vadano eſſi, ne mandino i loro Vicarij, mà informino quelli Inquiſitori, acciò ch'eſſi ſatisfacciano à quanto ſarà biſogno, & mandino la copia delle ſcritture con quella diligenza, che ſi ricerca.

Non eſcano gl'Inquiſitori, nè i loro Vicarij dalla Città per cauſa d'eſſamini, ſe non ne' caſi di neceſſità: mà chiamino à loro quelli, che deuono eſſere eſſaminati, & ne' caſi di neceſſità, vadano con quella commodità ſolamente, che ſia conforme allo ſtato loro Religioſo, & metteranno le ſpeſe ne' conti, che ſi mandaranno à Roma, ſpecificando le cauſe per le quali ſaranno andati, in caſo, che il reo non haueſſe il commodo di pagare le dette ſpeſe.

Et ſe bene deuono pagar le lettere, che appartengono alle coſe dell'Officio, deuono però fuggir ogni occaſione di aggrauar eſſo Sant'Officio in pagar lettere impertinenti.

Quando haueranno Carcerati poueri, che viueranno alle ſpeſe del ſant'Officio, le metteranno ne' conti, & li mandino à Roma col nome proprio di quel pouero carcerato, & il numero anco de' giorni, che hà hauute le ſpeſe, facendo mettere ſotto la propria mano, ouero la mano de' Vicarij de Veſcoui, in teſtimonio, che non hà pagate le ſpeſe, & l'iſteſſo oſſeruino nelle catture, tormenti, & altre ſpeſe ſtraordinarie, le quali non potranno pagar i poueri Rei.

Non ſi faccino pagar da Rei delle ſpeſe occorſe, ſe non doppo, che ſaranno determinate le cauſe, dando à loro la liſta ſincera à parte di quanto ſi ſarà ſpeſo, & haueranno da pagare, accioche conoſcano, che non ſono aggrauati fuora di ragione nel pagar le dette ſpeſe.

Siano diligenti inueſtigatori, che li detti Rei non ſiano aggrauati di troppo ſpeſa di Notarij per li atti, & copie de proceſſi, & delle ſentenze: mà oſſeruaranno le taſſe, & eſſi ſi aſtenghino di pigliar ſportule.

Non tenghino preſſo di ſe lenzola, touaglie, mantili, ne coſe ſimili, per accommodar' in affitto à carcerati, mà li prouedano d'vn pagliariccio, d'vn lenzolo ſolo, & di vna ſchiauina, ò vna coperta, come oſſerua queſto Santo Officio di Roma, alli poueri, & chi vorrà ſtar più commodamente, ſe li trouarà à loro ſpeſe à pigione.

Che ogni ſemeſtre diano ragguaglio delle ſpeſe occorſe, & mandino in ſcritto fedelmente i conti liquidati del dato, & riceuuto delli debiti, & crediti, che reſtaranno diſtintamente, & di parte in parte.

Se occorrerà ad eſſi Inquiſitori per qualche biſogno perſonale far qualche ſpeſa, ne daranno auuiſo à detti Signori Cardinali, i quali non li mancaranno delle coſe ragioneuoli, & quando foſſe biſogno vſar qualche ricognitione à Conuenti per qualche aggrauio ſtraordinario, c'haueſſe patito per gl'Officiali del Sant'Officio, ò per altro conto potranno ragguagliarne i detti Illuſtriſs. Signori Cardinali, & aſpettarne la loro riſolutione.

Che ciaſcuno Inquiſitore debba tener affiſſo vn'eſſemplare delli preſenti Ordini nel la propria Camera, & vn'altro nell'Archiuio della ſua Inquiſitione.

Ordini generali, quali ſi douerãno oſſeruare inuiolabilmente da tutti gl'Inquiſitori, Officiali, Fiſcali, & Notarij nelle cauſe del Sãt'Officio ſotto pena della priuatione de gl'Officij, & di altre pene ad arbitrio de gl'Illuſtriſs. & Reuerendiſs. SS. Cardinali generali Inquiſitori.

CHE gl'Inquiſitori, Vicarij, Fiſcali, & Notarij non poſſino, ne debbiano far pagare coſa alcuna dalli Rei, per li eſſamini de i teſtimonij del proceſſo offenſiuo, ne meno per i Conſtituti de i Rei, ancorche foſſero nell'eſſamine rigoroſo, ne per ſcritture prodotte, ne per altri atti, che in qualſiuoglia modo ſi fanno per il Fiſco dell'Inquiſitione contro li Rei.

Che non poſſino pigliar coſa alcuna per la repetitione de i teſtimonij, ſe non quando il Reo haueſſe hauuti i teſtimonij pro ritè, & rectè examinatis, ſaluo iure repetendi ſuis ſumptibus, & expenſis, & poi voleſſe la repetitione, & in tal caſo debbia il Reo pagar l'iſteſſo, che ſi paga per li eſſamini de i teſtimonij ad defenſam al Notario: mà all'Inquiſitore niente.

Che quando ſarà neceſſario à gl'Inquiſitori, ò loro Vicarij, Fiſcali, & Notarij caualcare *fuori della Città*, & Terre, *per eſſaminare teſtimonij* ad defenſam, ſi poſſino far pagar tutte le ſpeſe del vitto, & per ſe, & per i caualli, & vetture de caualli, & non poſſino gl'Inquiſitori, & Vicarij quando caualcano, ò ſtanno fermi ne i luoghi pigliare danari, ò ricognitione alcuna per mercede loro: mà nelli caſi ſudetti li Notarij ſecolari, & Fiſcali poſſino pigliare al più mezo ſcudo il giorno per ciaſcuno, ancora ne i giorni che caualcano. Auertendo gl'Inquiſitori, che in queſti caſi debbiano ſpedirſi quanto prima, accioche li Rei non ſiano grauati per ſouerchia longhezza, & di condur ſeco le perſone neceſſarie ſolamente, nel che ſi graua le conſcienze loro.

Che gl'Inquiſitori non poſſino, ne debbiano far pagare coſa alcuna dalli Rei per la copia del proceſſo, che ſi manda à Roma alla Sacra Congregatione, ne meno per li teſtimonij, ò caſi che ſi fanno per ſeruitio delle loro Congregationi, ò per mandare à Roma: mà tali ſcritture ſi faccino ſenza pagamento ne' luoghi doue ſin qui ſi ſono fatte gratis, & doue ſi ſono pagate, per l'auuenire ſi hanno da pagare dall'Officio dell'Inquiſitione per la metà di quello ſi paga il proceſſo defenſiuo. Et quando gl'Inquiſitori haueranno Vicarij, ò Notarij Frati atti à fare le ſudette copie, le debbiano mandare gratis.

Mà quando la parte fa inſtanza, che la cauſa ſia viſta, & ſpedita dalla Sacra Congregatione in Roma, & à queſto fine ſi manda il proceſſo, in tal caſo deue pagare la mercede conueniente per la ſcrittura.

Che li teſtimonij eſſaminati pro informatione Curiæ, ſi rilaſcino gratis quoad omnia, quando occorreſſe, che per qualche legitima cauſa foſſero ſtati ritenuti in prigione.

Che i Carcerati, contro i quali non è ſtato trouato coſa alcuna rileuante, ſiano rilaſciati gratis.

Che gl'Inquiſitori per abiuratione de leui, ò de vehementi non facciano pagare coſa alcuna per ſportule.

Che quando li Notarij danno le copie del proceſſo alli Rei, debbiano gl'Inquiſitori auuertire, che le carte ſiano piene di linee, & parole competentemente: di modo che li Rei non ſiano defraudati.

Che gl'Inquiſitori per le ſpeſe del vitto alli Rei, non debbiano far pagare ſe non quanto veramente ſi ſpende per tal vitto, ſecondo la qualità de i tempi, & di queſto ne debbano tener conto, acciò che il Reo lo veda, & lo ſappia.

Che gl'Inquiſitori non debbiano permettere, che i Rei poueri paghino coſa alcuna, ne anco à Notarij: mà ogni coſa ſi debbia far gratis.

Che li preſenti Ordini, & taſſe debbiano ſtar affiſſe nella Cancellaria di ciaſcuna Inquiſitione, ò in altro luogo, di modo che ciaſcuno ne poſſa hauer notitia: & in particolare ſe ne dia notitia alli Procuratori de carcerati del Santo Officio pro tempore.

Che oltre i caſi eſpreſſi nelle taſſe, non faccino pagar coſa alcuna.

Che non faccino pignorare, & vendere mobili, & vtenſilij concernenti la perſona, ne inſtromenti neceſſarij per l'eſercitio dell'arte di quelli, che ſono proceſſati, ne immobili: mà faccino eſſeguire ſopra i frutti, & rendite di eſſi immobili.

Dat. in Roma nel Palazzo della Santa, & Venerabile Inquiſitione Romana queſto dì 23. d'Agoſto 1611.

[Or]dinationes, & Decreta ſupraſcripta facta fuerunt in Congregatione generali ſanctæ Romanæ, & Vniuerſalis Inquiſitionis habita in Palatio ſolitæ habitationis Illuſtriſs. & [Rev]erendiſs. D. Cardinalis Aldobrandini in Regione Triuijcoram Illuſtriſſimis, & Reuerendiſſimis DD. S. R. E. Card. aduerſus hereticam prauitatem in tota Republica Chri[sti]ana Generalibus Inquiſitoribus. Non. Kal. Septembris anno à Natiuit. D. N. Ieſu Chriſti M. DCXI.

Andreas de Pettinis Sanctæ Rom. & Vniuerſ. Inquiſit. Not.

IN ROMA Nella Stamperia della Reuer. Camera Apoſtolica. 1611.